**MODELLO E)**

**Unione Montana dei Comuni del Sangro**

Via Duca degli Abruzzi n.104

Villa Santa Maria (CH)

|  |
| --- |
| **PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL D. LGS.** **18 APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE S.P. 155, 169 E 180 (PROVINCIA DI CHIETI)” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.500.000,00**  **CUP: G97H16000710002 - CIG: 83838002A0** |

**Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” art. 1, comma 17,**

# PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n.190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*» ed, in particolare, l’art.1 comma 17 che prevede che «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;

**Considerato** che i Patti di Integrità possono prevedere:

* la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
* una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare;
* per i dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatici l’irrogazione di provvedimenti disciplinari;
* per gli operatori economici l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento;

**Considerato** altresì che i Patti di Integrità:

1. rappresentano una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
2. costituiscono, con la loro accettazione e sottoscrizione da parte degli operatori economici, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture poste in essere dalle Amministrazioni aggiudicatrici;
3. divengono parte integrante dei contratti stipulati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, dalle Amministrazioni aggiudicatici;

**Ritenuto** che l’osservanza del presente Patto di Integrità, ponga a carico degli operatori economici e dell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO stesso precisi obblighi, sia nella fase di aggiudicazione delle commesse pubbliche, che in quella della loro esecuzione, tali da orientare i reciproci comportamenti a criteri di correttezza e di legalità;

# TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Viene adottato il presente Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata.

# Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’ UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. Il presente Patto di Integrità trova applicazione in tutte le procedure espletate dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO, in qualità di stazione appaltante, in nome e per conto proprio, nonché per delega di altri soggetti.
3. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO e gli operatori economici partecipanti alle suddette procedure di affidamento, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
4. L’espressa accettazione del presente Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara espletate dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei Bandi di gara, nei Disciplinari di gara e nelle Lettere d’invito predisposti dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO.
5. Il presente Patto di Integrità costituirà parte integrante dei contratti che, in esito alle suddette procedure d’appalto, verranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari.
6. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla procedura di gara.
7. In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, l’obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell’appalto; analogamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 e di consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, l’obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario. L’obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche in caso di partecipazione alle gare degli operatori economici indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
8. La mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di integrità, sottoscritta dall’operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

# Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, con la sottoscrizione per accettazione del presente Patto di Integrità, l’operatore economico:
   * si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
   * dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
   * dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso, né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
   * si impegna a segnalare all’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
   * si impegna a segnalare all’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
   * si impegna, qualora i fatti di cui è a conoscenza costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
   * si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti;
   * si impegna a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
   * si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
     1. trasporto di materiale a discarica;
     2. fornitura e/o trasporto terra;
     3. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
     4. fornitura e/o trasporto di bitume;
     5. smaltimento rifiuti;

F. noli a caldo e a freddo di macchinari;

G. forniture di ferro lavorato;

H. servizi di guardiania dei cantieri.

1. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.

**Articolo 3 - Obblighi dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro**

1. L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art.14 del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

## Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui deve essere garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:
   1. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
   2. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
   3. l’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO per un periodo sino a un massimo di 3 (tre) anni, da stabilirsi in base alla gravità della violazione commessa;
3. L’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta sin d’ora che, nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO, troveranno applicazione le sanzioni indicate al precedente comma del presente articolo.

## Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, compresa l’eventuale fase di collaudo.
2. Il presente Patto di Integrità, debitamente sottoscritto dall’operatore economico aggiudicatario, verrà richiamato nel contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario, quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e patrizia.
3. Il presente Patto di Integrità trova applicazione anche con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di concessione, nonché con riferimento ad ogni altro contratto previsto e disciplinato dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
4. Il contenuto del presente documento è integrato dai Protocolli di legalità che sono stati sottoscritti o che verranno sottoscritti dall’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO.

Villa Santa Maria, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO**  **L’OPERATORE ECONOMICO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il presente documento va sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico. Nel caso di sottoscrizione da parte di delegato o procuratore, va allegata la delega o procura, anch’esse sottoscritte digitalmente.**